

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una rete fognaria, stava procedendo sul fondo dello scavo (di circa metri 3,809) alla pulizia dei detriti. Improvvisamente le pareti laterali, sprovviste di armature di sostegno, franavano travolgendolo con terra e pietre.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Durante l'esecuzione il coordinatore per la esecuzione esercita non solo i poteri di vigilanza e di controllo; su di lui grava anche l'obbligo imposto dall'art. 5 d.lgs. 494/96, alla lett. e) e lett. f). Un corretto esercizio dei compiti del coordinatore per l'esecuzione può evitare di vanificare in concreto il lavoro fatto nella fase progettuale e di armonizzare a fini di prevenzione l'attività di soggetti diversi, financo coordinando i vari rappresentanti per la sicurezza.

**Note:**

**Esito:** rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2008

Numero: 17502

Sezione: IV

cod. 47

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*